

COMUNE DI TRIBIANO

Provincia di Milano

Comune di Tribiano

PROTOCOLLO GENERALE

0004362 28/11/2011

Tit. VI.2 Fasc.

Assegnatario :

Servizio Tecnico

ANALISI DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L.R. 05.01.2000 N. 1,
D.G.R. 25.01.2002 N. 7/7868 e ss. mm. ed ii.

REGIONE LOMBARDIA
Presidenza
Sede Territoriale di Milano
Parere N° AE01 28/11/2011
Del AS/12/2011

RELAZIONE TECNICA



IL GEOLOGO
dott. Mattia Lucchi

Novembre 2011

PREMESSA

Il presente studio, redatto in attuazione della L.R. 1/2000 e seguendo le direttive contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni, si è reso necessario anche in funzione del nuovo Piano di Governo del Territorio, in corso di predisposizione per il Comune di Tribiano.

Nella presente relazione vengono inizialmente illustrate le modalità ed i criteri utilizzati per l'individuazione del reticolo idrico (e delle relative fasce di rispetto) che caratterizza il territorio comunale; verrà quindi esposto, in allegato al presente lavoro, il regolamento locale di polizia idraulica.

La polizia idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/20 capo IX e del D.L. 275/97 collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/06 e successive modifiche;
- alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi Legge n. 677/95 art. 10 ter);
- alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile,
- alla verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;

- alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree d'espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone d'espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia attraverso agenti giurati;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio d'autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla Legge 2248/1865 allegato F e dal R.D. n. 523 del 25.07.1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003) e dall'art. 5 e 6 della L.R. 10/2009.

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Nel comune di Tribiano non è presente nessun corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale così come definito nell'allegato A della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e ss. mm. e/o ii.

RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Il territorio comunale di Tribiano è suddiviso fra n. 2 Consorzi di Bonifica, così come definiti dalla L.R. 7/2003, il Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana" ed il Consorzio "Est Ticino Villorosi".
Con la D.G.R. n. 7/20552 dell'11 Febbraio 2005 "Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003" la Regione ha individuato i corsi d'acqua che rientrano nel reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica.

In base alle verifiche effettuate e sentiti i consorzi di bonifica sono stati individuati 11 corsi d'acqua gestiti direttamente dal Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana" (indicati nella tabella riportata nel paragrafo successivo), e nessun corso d'acqua di competenza del Consorzio "Est Ticino Villoresi".

Sono stati altresì contattati i consorzi irrigui locali operanti nel territorio studiato, allo scopo di acquisire informazioni in merito ad eventuali corsi d'acqua gestiti dai suddetti enti privati (soggetti, quindi, alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 91 del 23/06/2004) e, allo stato attuale, è stato riscontrato un solo corpo idrico appartenente a tale tipologia all'interno del Comune di Tribiano (riportato anch'esso nella tabella sopracitata).

RETICOLO IDRICO MINORE

L'individuazione del Reticolo Idrico Minore è stata realizzata applicando i criteri di cui all'art. 4 dell'allegato B della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950.

Dopo aver acquisito tutti i dati riportati sulla cartografia disponibile (in particolare la Carta Tecnica Regionale) ed averli integrati con quelli presenti nel Sistema Informativo della Provincia di Milano, nonché con rilievi sul terreno, è stata redatta la Carta Idrografica allegata alla presente relazione.

Nella definizione della rete idrografica sono stati esclusi i canali funzionali ai singoli fondi agricoli (aziendali) all'interno dei quali la presenza d'acqua è saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici), mentre sono stati evidenziati quei corpi idrici le cui caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche rappresentano un elemento distintivo per il territorio studiato.

Nella seguente tabella viene riportato l'elenco dei corsi d'acqua rilevati appartenenti al Reticolo Idrico Minore; per la classificazione delle aste idriche è stato utilizzando un numero progressivo ed il nome del corso d'acqua. Nella terza colonna della suddetta tabella viene indicato l'Ente gestore del corpo idrico (e quindi competente per quanto concerne l'esercizio della polizia idraulica).

Numero di riferimento	Nome del corso d'acqua	Gestore
1	Colatore Addetta	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
2	Roggia Camola Frata Vecchia	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
3	Roggia Lanzana	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
4	Roggia Maiocca	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
5	Roggia Dresana	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
6	Roggia Borra	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
7	Roggia Gerina Addetta	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
8	Roggia Tribiana	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
9	Roggia Ospitala Nord	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"

10	Cavo Bolca	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
11	Fontanile Tombone	Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana"
12	Cavo Marocco	Consorzio privato "Naviglio Olona"
13	Fontanile Crosina	Comune di Tribiano
14	Fontanile Sorgenti della Muzzetta	Comune di Tribiano
15	Roggia Serbellona	Comune di Tribiano
16	Roggia Colturana	Comune di Tribiano
17	Roggia Ghiringhella II	Comune di Tribiano

Nella Carta Idrografica, redatta in scala 1:10.000 su base CTR, sono state evidenziate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua; queste ultime, individuate con criterio geometrico, sono costituite da porzioni di territorio adiacenti alle aste idriche, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato alla presente relazione, e la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine.

È doveroso sottolineare che ai corsi d'acqua gestiti dal Consorzio "Muzza Bassa Lodigiana" si applica il Regolamento Regionale n. 3 dell'8 febbraio 2010, mentre il "Cavo Marocco", gestito dal Consorzio privato "Naviglio Olona" (competente in termini di polizia idraulica), è regolato dal Codice Civile e dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933; per quest'ultimo corpo idrico non sono previste fasce di rispetto.

Nell'elaborato cartografico allegato sono state inoltre indicate le zone sottoposte al vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, il quale genera una fascia di rispetto di 150 m di profondità su entrambe le sponde del "Colatore Addetta".

IL GEOLOGO

dott. Mattia Lucchi

Novembre 2011

ALLEGATI:

Carta Idrografica (scala 1:10.000)

Regolamento locale di polizia idraulica



COMUNE DI TRIBIANO

Provincia di Milano

ANALISI DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L.R. 05.01.2000 N. 1,
D.G.R. 25.01.2002 N. 7/7868 e ss. mm. ed ii.

REGOLAMENTO LOCALE DI POLIZIA IDRAULICA



**IL GEOLOGO
dott. Mattia Lucchi**

Novembre 2011

REGOLAMENTO LOCALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto delle presenti norme è la disciplina degli interventi ammissibili nei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, di cui all'elenco esposto nella tabella riportata nella relazione tecnica, e sulle relative fasce di rispetto, nonché la disciplina delle attività di concessione e di autorizzazione degli interventi medesimi.

Finalità delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore presente nel territorio comunale e la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche ed ambientali.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Per corsi d'acqua s'intendono quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati o pensili, a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), individuati nella Carta Idrografica allegata.

Nel territorio comunale non è presente nessun corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale così come definito nell'allegato A della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e ss. mm. e/o ii. Nel Comune di Tribiano sono presenti corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore indicati nell'elenco di cui sopra.

ART. 3 - NORMA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo, in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sul Reticolo Idrico Minore, sono di competenza del Comune. Gli interventi e le attività di gestione e di trasformazione del demanio idrico del suolo, in fregio ai corsi d'acqua, sono regolamentate come segue:

- per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatori pubblici, i canali di proprietà demaniale, dal R.D. del 25 luglio 1904 n. 523, articoli 59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
- per i canali e le opere di bonifica, non rientranti nelle tipologie sopra specificate, dal Regolamento Regionale n. 3 dell'8/02/2010;
- per i corsi d'acqua gestiti da enti privati (soggetti, quindi, alla sentenza T.S.A.P. n. 91 del 23/06/2004), dal Codice Civile e dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933; per tali corpi idrici non sono previste fasce di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

ART. 4 - FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E RELATIVA PROFONDITA'

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto, la cui profondità è differenziata secondo l'importanza ed il valore del corso d'acqua, dove non è consentita nuova edificazione. La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o, in presenza di argini in rilevato, dal piede esterno dello stesso.

Le fasce di rispetto devono garantire la conservazione dell'ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle opere idrauliche, consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.

La profondità della fascia di rispetto dei corsi d'acqua è stabilita in 10 m per tutti i corsi d'acqua esterni alle aree urbane.

La fascia di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, interni al perimetro del centro edificato, come definita negli elaborati grafici allegati alla relaz. tecnica, è ridotta a 4m.

ART. 5 - ATTIVITA' VIETATE

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata:

- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- la copertura o tombinatura (ai sensi del D.Lgs. 152/99, art. 41 e/o art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno

essere interrata. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;

- lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- qualsiasi tipo di edificazione (sia fuoriterza che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nell'articolo successivo; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto ad eccezione di quanto riportato nell'art. 19;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti a: regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua.

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

ART. 6 - ATTIVITA' CONSENTITE

Gli interventi elencati di seguito potranno essere eseguiti previa autorizzazione da parte dell'Ente preposto che, a propria discrezione, potrebbe richiedere un'indagine dettagliata che, oltre a descrivere le caratteristiche tecniche-costruttive dell'intervento da realizzarsi, attesti che:

- il regime del deflusso delle acque non viene alterato dalla realizzazione dell'opera;

- l'opera prevista non determina alterazioni delle caratteristiche chimiche delle acque.

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, potranno essere realizzate previa autorizzazione, le seguenti opere:

- in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
- le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..;
- sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- la ricostruzione delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- scarichi di fognature private per acque meteoriche;
- scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo.
- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc.
- pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.
- la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

- la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, sono consentiti (previa autorizzazione):

- interventi di sistemazione a verde;
- percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando, come per le recinzioni di tipo asportabile, una fascia di m. 1,5 di intangibilità assoluta;
- parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgrondante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevedrà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
- rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto;
- la posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- piantagioni, alberature e siepi ad una distanza minima di 4 m dal corso d'acqua;
- movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero e bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
- scavi eseguiti sopra falda ad una distanza minima dal corso d'acqua pari alla profondità massima dello scavo stesso. Gli scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità massima di scavo;

- interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso, e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio (la presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con la norma di Polizia Idraulica in vigore al momento dell'edificazione);
- pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
- linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc.
- la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. M), del D.Lgs. 22/97.
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell' autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/99, 1,2,3,4 e 5/2001 ed ogni altra deliberazione della medesima Autorità successivamente emanata.

ART. 7 - NORMA PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA NITRATI E DA ALTRE SOSTANZE INDESIDERATE

Al fine di contenere l'inquinamento da nitrati e da altre sostanze indesiderate provocato nelle acque di superficie e di falda, come indicato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 12/96 e dalle conseguenti disposizioni della Regione Lombardia, è vietato stoccare ed utilizzare letame a meno di 5 m dai corsi d'acqua.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo, dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo idrico di superficie ed in falda e dovrà essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 m.

Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo e per più di una stagione.

Sul territorio comunale, è fatto divieto di spandimento di liquami zootecnici su:

- terreni gelati o innevati;
- nelle superfici non interessate dall'attività agricola;
- terreni saturi o con ristagni d'acqua;
- terreni con pendenza superiore od uguale al 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie;
- terreni situati a distanza inferiore a 10 m dai corsi d'acqua;
- nelle aree boschive, escluse le colture legnose a rapido accrescimento;
- nelle aree di cava non ripristinate all'uso agricolo.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, così come determinate dalle presenti norme e nei territori ove sono presenti condizioni di vulnerabilità idrogeologica alta o molto alta, come definite dallo Studio Geologico del Territorio Comunale, eseguito ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/05, non è consentita la distribuzione e lo stoccaggio di alcun genere di rifiuto o fango, anche proveniente da impianti di depurazione.

ART. 8 - PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE

E' consentita la sdemanializzazione di aree comunque abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali, indotti dall'attività antropica, con provvedimento da rilasciarsi da parte della competente Agenzia del Demanio, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente a ciò proposto.

ART. 9 - REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o Privati, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le

tecniche dell'ingegneria naturalista. All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ed ii..

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti.

Potranno essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

ART. 10 - SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica idraulica, condotta secondo i tempi di ritorno previsti dalle direttive dell'Autorità di Bacino del fiume Po (vedi ultimo comma art. 6).

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati sottopassi in "botte a sifone", salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità.

ART. 11 - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazione da parte di detriti e di materiali trasportati dalle acqua.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l'apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e la manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario.

ART. 12 - CANALI DI INTERESSE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE

Tutti gli interventi che coinvolgono i canali di interesse aziendale ed interaziendale, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza drenante o di distribuzione dell'acqua irrigua, delle canalizzazioni provvedendo, in ogni caso, al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa anche da lavori legati a temporanee esigenze delle colture e delle cose. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o altro, il deflusso superficiale dei canali aziendali ed interaziendali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART. 13 - INTUBAMENTI

Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, è vietata la tombinatura di corsi d'acqua, come pure le opere che concorrano all'interramento dei fossi, al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

La materia è regolata dalla vigente normativa tecnica di attuazione del PAI.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato e dietro presentazione di specifica relazione idraulica, idrogeologica ed ambientale.

ART. 14 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione e concessione di scarichi nel corso d'acqua saranno assentite, dal soggetto competente, solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della quantità, con il corpo ricettore.

La materia è regolata dalla vigente normativa tecnica di attuazione del PAI.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare, preliminarmente, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiate:

- 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
- 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di convogliare le acque di scarico in un corso d'acqua si dovrà prevedere ed eseguire sistemi autonomi di laminazione o smaltimento degli effluenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

ART. 15 - BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE

Nelle aree di nuova espansione, destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali ed artigianali, per cui sono previsti piani attuativi, le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabilizzate, di pertinenza dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitandone il conferimento diretto in fognatura, nella rete superficiale e/o lo spaglio sui terreni. I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e alla massima pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno 100 anni, dovranno raccogliere le acque meteoriche con apposite opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere provvisti di soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'invaso da conferire nel recapito. Qualora si preveda un fondo impermeabile, per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua, onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini deve essere calcolata, indicativamente, considerando il volume di raccolta di 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, salvo quanto diversamente motivato da specifica relazione idraulica e comunque dovrà garantire il contenimento delle portate immesse nel reticolo idrico superficiale nei limiti specificati al precedente art. 14.

ART. 16 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA ED AMBIENTALE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate almeno dai seguenti documenti:

A) Relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale, redatta da professionisti abilitati, iscritti all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ;
- verifica idraulica di portata, in caso di ponti, tombature, ecc;
- relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica, che determini le interrelazioni con la falda;
- relazione idraulica;

- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque e dell'ambiente.

B) Elaborati grafici consistenti in :

- corografia 1:10.000;
- estratto del P.R.G.;
- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere ;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico, di fatto e di progetto, debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

C) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il mantenimento in piena efficienza e per il presidio dell'opera sottoscritta dal richiedente.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesistica è definita con D.G.R. n. 8/2121 del 15 Marzo 2006.

ART. 18 - CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI, FOSSI E SCOLINE

Nel caso dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra delle paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni, il tutto ai fini del coordinamento delle attività di Protezione Civile comunale ed a salvaguardia della pubblica incolumità. In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici e non dovranno in nessun caso generare problemi alla pubblica incolumità.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.

ART. 19 - RECINZIONI ED OPERE DI PROTEZIONE

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico)

Fascia di metri 4 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 1,5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico).

ART. 20 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto del corso d'acqua devono:

- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi dei suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;

- aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

2. Previa autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche ed i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

ART. 21 - PIANO COMUNALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Il Comune, sentiti gli Uffici Pubblici competenti e l'Utenza, qualora essa sia regolarmente iscritta all'Albo Comunale delle Utenze Irrigue, definisce il piano di difesa del suolo stabilendo sui singoli corsi d'acqua, gli interventi e le opere necessarie per conseguire l'obiettivo della maggior sicurezza idrogeologica del territorio, la protezione civile degli abitanti ed il miglior impiego della risorsa acqua.

ART. 22 - RUOLO COMUNALE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune, successivamente alle procedure di individuazione del Reticolo Idrico Minore, definisce il ruolo degli utilizzatori dello stesso RIM ai quali applicare i canoni di polizia idraulica.

La normativa di riferimento per la definizione dei suddetti canoni di polizia idraulica è la D.G.R. n. 9/713 del 26 Ottobre 2010 (2° Supplemento Straordinario al BURL n. 44 del 04/11/2010 pagg. 17-23).

ART. 23 - RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con ordinanza del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art.14 della L.R. 47/85.

ART. 24 - DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

Le demolizioni di opere abusive sui corsi d'acqua avverrà con la procedura qui di seguito indicata. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto, anche ad oggetto futuro, per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

ART. 25 - ATTI DELLA REGIONE LOMBARDIA RIGUARDANTI IL RETICOLO IDRICO, DI RIFERIMENTO PER IL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio 2002 – N. 7/7868

Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica. BURL 2° Suppl. Str. al n. 7, 15 febbraio 2002

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2003 – N. 7/13950

Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica". BURL 2° Suppl. Str. al n. 35, 28 agosto 2003

Deliberazione Giunta Regionale 11 febbraio 2005 – N. 7/20552

Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 7/2003. BURL 2° Suppl. Str. al n. 16, 21 aprile 2005

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007 – N. 8943

Linee Guida di Polizia Idraulica. BURL 3° Suppl. Str. al n. 36, 7 settembre 2007

Deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2008 – N. 8/8127

Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002.

BURL 2° Suppl. Str. al n. 42, 16 ottobre 2008

Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 – N. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale". BURL 2° Suppl. Ord. al n. 6, 12 febbraio 2010

Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2010 – N. 9/713

Modifica delle DD.G.R. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica. BURL 2° Suppl. Str. al n. 44, 4 novembre 2010

IL GEOLOGO

dott. Mattia Lucchi

Novembre 2011

